



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) SANTANGELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) MIRONE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) PERRINO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) DESIDERIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 24/10/2017

FATTO

La società ricorrente afferma che, in data 28/04/2017, apprendeva dell'esistenza di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia per l'importo di € 323.929,00 relativo ad un asserito debito nei confronti dell'odierna resistente; che detta iscrizione è avvenuta in violazione dell'art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, il quale prescrive l'obbligo in capo all'intermediario di preavviso circa l'imminente iscrizione in una centrale rischi con mezzo idoneo a comprovare il ricevimento dell'avviso; che, sotto altro profilo, l'importo segnalato è errato e non corrisponde al minor importo di € 104.000,00 (corretto nelle contropliche in € 140.000,00) convenuto in seno all'accordo sottoscritto tra le parti in lite a definizione dei reciproci rapporti di dare ed avere, da corrispondersi in 24 rate.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la società ricorrente si rivolge all'ABF, lamentando la illegittimità formale e sostanziale, per i motivi di cui sopra, della segnalazione presso la Centrale Rischi (breviter CR) effettuata a suo carico e chiedendo che il Collegio disponga a carico dell'intermediario ogni adempimento necessario alla cancellazione della suddetta segnalazione, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito alla reputazione professionale da liquidarsi in via equitativa per l'importo di € 6.000.00.

Costituitasi ritualmente, parte resistente evidenzia preliminarmente, circa i fatti oggetto della controversia, che l'esposizione della società ricorrente è riveniente dai saldi negativi di n. 4 conti correnti alla medesima intestati, chiusi nel 2015; che la relativa posizione



veniva conferita in data 18/11/2015 ad altro intermediario, mandatario della resistente per il recupero del credito; che la segnalazione presente in CR evidenzia un importo appostato a "sofferenze" di € 312.000,00, nonché la visualizzazione "credito in contestazione, atteso che è pendente un giudizio; che al fine di agevolare la ricorrente nel ripianamento della posizione debitoria è stato raggiunto un accordo transattivo formalizzato con nota del 09/12/2016, consistente nel versamento di € 140.000,00 a deconto dell'esposizione complessiva, mediante n. 12 versamenti mensili costanti da € 11.666,67; che, preso atto delle manifestate difficoltà nell'adempire ai suddetti pagamenti, veniva concordato un nuovo e meno oneroso piano di rientro, formalizzato con nota del 10/02/2017, che prevedeva il pagamento del medesimo importo (€ 140.000,00, erroneamente indicato nella predetta nota ed anche dalla ricorrente nel ricorso in € 104.000,00) in n. 24 versamenti mensili da € 5.834,00; tale accordo veniva confermato con nota del 21/06/2017, in occasione dell'invio, da parte del legale della società ricorrente, di una nota con cui si manifestavano le sopraggiunte difficoltà economiche della cliente nell'adempire al pagamento di alcune rate dell'ultimo concordato piano.

Nel merito l'intermediario si oppone alle pretese di parte ricorrente eccependo che, con riguardo all'importo segnalato, trattandosi di accordo transattivo con pagamento differito, in quanto rateizzato, nelle more dell'esecuzione dell'accordo, la cifra segnalata non può che essere quella dell'esposizione originaria e che solo con il pagamento dell'ultima rata la parte debitrice acquisisce i vantaggi che derivano dal corretto adempimento della transazione; che l'esposizione in CR viene regolarmente aggiornata e tiene conto dei versamenti effettuati a decurtazione della posizione debitoria in capo alla società fino al completo stralcio dell'importo complessivo del piano di rientro; in merito alla mancata comunicazione, di aver regolarmente inviato le relative comunicazioni sia alla società ricorrente che ai garanti della stessa.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio, accertata la piena correttezza della condotta della Banca, voglia respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La questione oggetto del ricorso concerne la legittimità di una segnalazione a sofferenza operata dall'intermediario convenuto in Centrale Rischi sotto il duplice profilo della asserita mancanza del dovuto preavviso e dell'erroneità dell'importo segnalato.

Preliminarmente il Collegio richiama la disposizione di cui all'art. 125 del TUB e la Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.02.1991 recante "Istruzioni per gli intermediario creditizi" rispettivamente in materia di Banche dati e Centrale dei Rischi.

Art. 125 TUB (Banche dati)

1. "I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.



4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, Cap. II, Sez. 2, par. 1.5. Sofferenze: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza. [...]”

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. [...]”.

Sulla obbligatorietà del preavviso da parte dell'intermediario circa la futura segnalazione a sofferenza a carico di un soggetto non consumatore nella Centrale Rischi si richiama ex multis la decisione del Collegio di Napoli n. 6314 del 2016 ove è stato osservato che “Da un punto di vista procedurale, poi, si deve rammentare che l'art. 125, comma 3, del D. Lgs. 385 del 1993 stabilisce che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”. Pertanto ai sensi di legge il preavviso è indispensabile solo in caso di segnalazioni che si riferiscano a un consumatore.

Si deve altresì rammentare che la Banca d'Italia, con il 14° agg. del 29 aprile 2011, cap. II, Sez. 2, § 1.5 della Circolare n. 139/91, ha esteso l'obbligo di preventiva informazione previsto per le segnalazioni “negative” alle segnalazioni “a sofferenza” in Centrale Rischi, generalizzando l'obbligo a qualsivoglia tipologia di cliente e statuendo che “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente (consumatore o meno) la prima volta che segnalano lo stesso a sofferenza” ma precisando altresì che “Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati ai fini CR, atteso che gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3 T.U.B.)”.

Nel caso di specie si deve rilevare che l'intermediario ha comunicato al ricorrente, con lettera raccomandata del 13 dicembre 2013, la cui ricezione è attestata dall'accluso avviso, la decisione di segnalare a sofferenza la posizione nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, di talché tale segnalazione risulta conforme a legge (...) E comunque occorre ancora precisare, conformemente alle decisioni di codesto Arbitro, che “la comunicazione preventiva” oggi prevista in merito alle segnalazioni a sofferenza, dalla modifica del marzo 2010 alla Circolare della Banca d'Italia n. 139/91, costituisce un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione; non è finalizzata alla contestazione del dato, né volta a sollecitare il soggetto ad adempiere; ha la finalità di informare il cliente



dell'imminente segnalazione in C.R. E' dunque inconferente il richiamo dell'art. 4, co.,7 del "codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati" perché nella specie non si verte in tema di segnalazioni in SIC, ma in Centrale dei Rischi bancari gestita da Banca d'Italia e l'art. 1, co. 6, dello stesso codice precisa: "Il presente codice non riguarda i sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia": ABF Collegio di Roma, decisione n. 260/2016, ABF Collegio di Napoli, decisione n. 5488/2015.". (si vedano in senso conforme anche Collegio di Roma n. 778/2014, 937/2014, 4035/2013; Collegio di Milano n.7578/2015).

Va altresì richiamato l'orientamento sulla questione degli effetti di eventuali piani di rientro sulle segnalazioni in CR, espresso ex multis dal Collegio di Milano nella decisione n.6552 del 2015: "La lite investe, in particolare, la permanenza dell'insoluto originario in Centrale Rischi che, a detta della ricorrente, sarebbe da ritenersi illegittima in quanto irrispettosa dell'accordo di rientro del debito che avrebbe sanato la posizione pregressa rendendo dunque ingiustificato il permanere dell'iscrizione.

Trae la ricorrente tale convincimento dalla circostanza che l'accordo non avrebbe concesso all'intermediario alcun diritto di risoluzione se non a seguito di inadempimento dell'accordo stesso, il che proverebbe la sua natura modificativa del rapporto originario e con essa l'"obsolescenza" della segnalazione a quest'ultimo riferito. Per contro, l'intermediario sostiene che in assenza di espressa volontà di novazione, il rapporto resterebbe soggetto alle originarie condizioni contrattuali, richiamate nello stesso accordo di rientro, le quali prevedono che l'eventuale esposizione contabile della parte ricorrente nei confronti del resistente nel corso della durata del rientro rateale avrebbe costituito un effettivo sconfinamento rispetto al piano dei pagamenti originariamente identificato e, come tale, sarebbe stato considerato ad ogni effetto, compreso quello delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia(...)

La previsione, che trova puntuale riscontro nella documentazione contrattuale e che viene riprodotta in quella che sembrerebbe essere l'accettazione dell'offerta in tal senso formulata dalla parte ricorrente, è in sé alquanto inequivoca. In altre parole, la segnalazione in Centrale Rischi viene mantenuta anche qualora sia accordato un diverso piano di rientro posto che le dilazioni accordate vengono registrate, da un punto di vista di "contabilizzazione in CR", come sconfinamento sugli importi originari non saldati. La ricorrente non ha depositato in atti la sua proposta di rientro. In altre parole, la segnalazione in Centrale Rischi viene mantenuta anche qualora sia accordato un diverso piano di rientro posto che le dilazioni accordate vengono registrate, da un punto di vista di "contabilizzazione in CR", come sconfinamento sugli importi originari non saldati. Ne consegue che, alla luce delle evidenze documentali prodotte, il mantenimento della segnalazione di sconfinamento (ovviamente sino al tempo in cui esso perduri) non può ritenersi operato in modo illegittimo da parte del resistente."

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risulta quanto segue.

Con riferimento alla contestazione del ricorrente circa il mancato preavviso della segnalazione si rileva che, né l'art. 125 comma 3 del TUB né la richiamata Circolare n.139/1991 della Banca d'Italia stabiliscono che nel caso di segnalazioni a sofferenza l'iscrizione debba essere preceduta dal preavviso. Sul punto si rileva altresì, in conformità all'orientamento sopra citato dei Collegi Territoriali, che "diversamente da quanto previsto per le ipotesi di primo ritardo nel pagamento di una somma di denaro, in cui il preavviso è obbligatorio avendo la finalità di consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione sanando entro il termine di quindici giorni la propria morosità, la segnalazione a sofferenza presuppone l'esistenza di una situazione debitoria ormai consolidata che mal si presterebbe ad essere eliminata immediatamente (Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Roma, decisione n. 4035/2013). Nel caso di segnalazione a sofferenza, dunque, l'invio del preavviso, rivestendo una funzione meramente informativa, non è obbligatorio" (Collegio di Milano, decisione n. 7578/2015).

Il Collegio dà atto, peraltro, dell'esistenza agli atti di una comunicazione dell'intermediario del 03.03.2015 nei confronti del ricorrente avente ad oggetto l'avviso dell'imminente iscrizione del nominativo nella Centrale Rischi.

Per i motivi suesposti la contestazione circa l'illegittimità della segnalazione per mancato invio del preavviso da parte dell'intermediario deve ritenersi infondata.

Deve ritenersi infondata anche la contestazione circa la illegittimità sostanziale della segnalazione per l'intervenuto raggiungimento dell'accordo transattivo. Sul punto si rileva, infatti, che l'accordo transattivo raggiunto dalle parti non contiene alcun riferimento alla supposta volontà novativa delle parti, che avrebbe dovuto risultare espressamente in modo inequivocabile ai sensi dell'art. 1230, co. 2, c.c. Tale valutazione è confermata dal dato letterale del suddetto accordo ove è anzi previsto che "la facilitazione richiesta non comporterà novazione del titolo di credito e resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo". In ossequio all'orientamento ABF suesposto, l'assenza del carattere novativo del piano di rientro esclude pertanto che si possano ritenere superate le originarie condizioni della segnalazione a sofferenza.

Ne deriva, altresì, l'infondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui l'ammontare del debito sarebbe stato ridotto ad € 104.000,00, essendo evidente che l'importo in questione è stato così indicato per mero errore materiale, come conferma il fatto che la somma delle rate da pagare (24 rate da € 5.834,00 ciascuna) ammonta ad € 140.000,00.

L'esposizione debitoria in CR risulta peraltro regolarmente aggiornata dall'intermediario per tener conto dei versamenti via via effettuati dal debitore a decurtazione della posizione debitoria e che l'importo aggiornato al mese di maggio 2017, come riportato in CR, pari a € 312.000,00 è inferiore a quello indicato dalla ricorrente in sede di ricorso pari a € 323.929,00.

In conclusione si rileva la piena legittimità della segnalazione nella Centrale Rischi effettuata dall'intermediario, la cui condotta non risulta in alcun modo censurabile.

Conseguentemente, deve rigettarsi anche la richiesta relativa al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della segnalazione a suo carico.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI